



# COMUNE DI BUCCINO

(Provincia di Salerno)

Piazza municipio, 1 - 84021 BUCCINO - (SA)

PEC : [utc@pec.comune.buccino.sa.it](mailto:utc@pec.comune.buccino.sa.it)

ORDINANZA N. 17 /2020 DEL - 4 MAG. 2020

**Ordinanza: Misure per la prevenzione, il contenimento della diffusione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale. Disposizioni in materia di regolamentazione orari di apertura delle attività commerciali, di servizi, e di attività di ristorazione.**

## IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

**Visto** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

**Visto**, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08.03.2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**Visti** i successivi DPCM 9 marzo 2020 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento del contagio applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Considerato** che i DPCM hanno come obiettivo di carattere generale evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, evitando il formarsi di assembramenti di persone;

**Vista** l'Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania che ha prorogato al 15 aprile 2020 le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019 adottate con precedenti ordinanze presidenziali;

**Visto** il DMPC del 26 aprile 2020, con il quale è stato dato avvio alla cosiddetta Fase 2;

**Viste** le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 39 del 25 aprile 2020, n. 41 del 1 maggio 2020 e n. 42 del 2 maggio 2020;

### **Richiamate:**

- Le precedenti ordinanze sindacali n. 9 del 23 marzo 2020, n. 10 del 30 marzo 2020 e n. 13 del 14 aprile 2020 con le quali è stata regolamentata l'apertura al pubblico delle attività commerciali consentite, fino al giorno 3 maggio compreso;

**Considerato** che, in linea con le recenti nuove disposizioni adottate dal Governo nazionale e dalla Regione Campania, occorre procedere a modificare le recenti disposizioni adottate da questo Ente;

**Ritenuto** indispensabile adottare e/o modificare le misure adottate, coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

**Richiamato** il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

## **ORDINA**

**A far data dalla pubblicazione della presente e fino a tutto il giorno 17 maggio 2020:**

**1) A tutte le attività commerciali ed ai servizi a cui è consentita l'apertura secondo il DPCM del 26 aprile 2020,**

- o **di attenersi esclusivamente al seguente calendario di apertura:**

**DAL LUNEDÌ AL SABATO: DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 20:00**

**DOMENICA E FESTIVI: CHIUSO**

- o **per quanto riguarda la vendita al dettaglio di piante e fiori, fermo restando la chiusura settimanale del lunedì, restano validi gli orari di apertura dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali, ed è consentita l'apertura dalle 8:00 alle 14:00 nei giorni festivi.**
- o **di incentivare e agevolare, ove possibile, la consegna a domicilio, che sarà effettuabile nei soli orari di apertura.**

**Le limitazioni di cui alla presente ordinanza non si applicano, oltre che alle farmacie e parafarmacie che continueranno a mantenere i propri orari e turni di apertura, anche alle edicole, ai distributori automatici ed alle stazioni di rifornimento carburanti, compresi i self-service.**

**2) A tutte le attività le attività di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie), a cui è consentita l'apertura secondo il DPCM del 26 aprile 2020, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 42 del 2 maggio 2020 (divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi; che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line; che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all'ingresso dell'esercizio commerciale e con addetto dedicato; che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l'adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio; che sia assicurato l'utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l'utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale).**

## **DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sulla Home Page del sito istituzionale [www.comune.buccino.sa.it](http://www.comune.buccino.sa.it), al fine di consentire la maggiore divulgazione possibile alla cittadinanza, valendosi come notifica alle attività economiche interessate. Dispone inoltre l'invio a mezzo PEC della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Buccino per l'attuazione della stessa. Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso entro i termini di legge, al TAR Campania sezione Salerno ovvero, in alternativa, innanzi al Presidente della Repubblica.

Buccino, 04/05/2020.



**IL SINDACO**  
**dott. Nicola PARISI**